

**ACCORDO QUADRO**

**PER L'UTILIZZO DELLA RETE DI COMUNICAZIONE DELLE  
STRUTTURE UNIVERSITARIE ESTERNE AL COMPLESSO  
IMMOBILIARE DELL'AZIENDA**

**TRA**

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA** (denominata anche con la sigla USG), con sede legale in Genova, Via Balbi, 5, 16126, Codice Fiscale 00754150100, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gaetano Bignardi, debitamente autorizzato a firmare il presente accordo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2007 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, da una Parte

**E**

**L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "SAN MARTINO"** (denominata anche con la sigla AOU), con sede legale in Genova, Largo Rosanna Benzi, 10, 16132 Genova, P.I. 03483570101, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dott. Gaetano Cosenza, e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, dall'altra Parte

**PREMESSO CHE**

- con la deliberazione dell'AOU n. 2395 del 13.09.2004, così come modificata con successiva deliberazione n. 2755 del 28.10.2004, è stato adottato l'Atto di autonomia aziendale dell'AOU;
- con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 1295 del 12.11.2004, acquisita agli atti dell'AOU con prot. n. 54683 del 24.11.2004, la Regione Liguria ha preso atto del recepimento delle osservazioni regionali sull'Atto aziendale e della conseguente decorrenza



dell'efficienza dell'Atto medesimo dalla data di notifica della richiamata deliberazione di Giunta;

- con il predetto Atto aziendale, a garanzia dell'organizzazione e del funzionamento dell'AOU, si è provveduto ad assicurare l'integrazione istituzionale tra l'USG ed il Servizio Sanitario, al fine di erogare assistenza sanitaria sempre più qualificata;
- è specifico interesse dell'AOU il rafforzamento del Sistema Informativo Aziendale, allo scopo di assicurare un servizio adeguato alle esigenze delle Unità Ospedaliere assistenziali;
- è specifico interesse dell'USG sconnettere dalla propria rete di trasmissione le utenze dell'AOU, che necessitano di livelli di servizio più elevati di quelli necessari ad una sede universitaria;
- l'organizzazione e la gestione degli apparati telefonici e telematici rivestono indubbiamente una funzione rilevante sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa di entrambe le Parti;
- in conformità al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", entrambe le Parti ritengono doveroso rinforzare le misure di sicurezza della rete informatica esterna al complesso immobiliare dell'AOU;


**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

*(Premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

**ART. 2**

*(Definizioni)*


1. Ai sensi della presente convenzione, si intende per:

- a) “rete di distribuzione orizzontale”: la rete, solitamente in rame, che distribuisce il segnale in un piano di un edificio;
- b) “armadi di distribuzione”: armadi metallici in cui sono installati sia le terminazioni dei cavi che gli apparati di rete;
- c) “centro stella di edificio”: armadio principale di un edificio, normalmente ospitante le linee di collegamento verso l'esterno, i collegamenti verso gli armadi di distribuzione posti ai piani dell'edificio e l'apparato di rete che gestisce i collegamenti, sia esterni che interni;
- d) “apparato di core e di switching”: rispettivamente apparati di rete residenti nel centro stella e apparati di commutazione;
- e) “client universitari”: computer afferenti all'USG o computer su cui risiedono programmi in uso all'USG;
- g) “terminazioni di rete”: punti della rete dove sono connesse le apparecchiature informatiche o telefoniche utilizzate dall'utenza;
- h) “service level agreement” o “s.l.a.”: i livelli di servizio, tra cui gli standard di ripristino della funzionalità delle reti telefoniche ed informatiche;
- i) “guasto bloccante”: guasto che impedisce la fruizione delle funzionalità del dispositivo o del sistema.

**ART. 3**

*(Finalità)*

1. Il presente accordo ha lo scopo di rafforzare la sicurezza informatica e di migliorare la funzionalità della rete di comunicazione esterna al complesso



immobiliare dell'AOU, secondo le previsioni contenute agli articoli che seguono.

#### ART. 4

*(Determinazione dell'ambito oggettivo e obbligazioni comuni)*

1. Nell'ambito delle reti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), USG e AOU di comune accordo procederanno, entro 30 giorni dalla stipulazione della presente, a redigere un censimento puntuale delle borchie di rete della distribuzione orizzontale che verranno concesse in comodato da USG all'AOU ai sensi dell'art. 6.

2. Il database di cui al punto precedente verrà costantemente aggiornato e verrà pubblicato su un servizio web condiviso tra le due Parti.

3. Le Parti si obbligano alla redazione congiunta di un elenco dei client universitari posizionati all'interno della rete dell'AOU per adempiere a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. d).

#### ART. 5

*(Obbligazioni a carico dell'AOU)*


1. L'AOU si impegna a favore dell'USG a:

a) assicurare alla rete di comunicazione delle strutture universitarie interne al complesso immobiliare dell'AOU gli stessi s.l.a. che quest'ultima riserva alle proprie reti interne;

b) notificare nel tempo più breve possibile a C.S.I.T.A. (Centro Servizi Informatici e Telematici di Ateneo), cui USG demanda la parte attuativa del presente accordo:

1) la posa di nuove cablature in rame;

2) gli interventi manutentivi eseguiti sui propri apparati (data, ora e



tipologia dell'intervento);

c) garantire la pronta raggiungibilità dei client universitari collocati nella rete interna dell'AOU e adibiti a funzioni non assistenziali;

d) dare adeguata comunicazione al proprio personale interessato sui contenuti del presente accordo anche al fine dell'ottemperanza delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e relative norme attuative, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza.

#### ART. 6

##### *(Obbligazioni a carico dell'USG)*

1. L'USG si impegna a favore dell'AOU, a seconda delle necessità e delle proprie disponibilità, a:


a) attribuire in comodato gratuito l'utilizzo di una coppia di fibre ottiche per interconnettere:

1) alla rete interna dell'AOU gli edifici universitari già connessi dalle reti di comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), laddove sia esercitata l'attività sanitaria assistenziale e/o diagnostica;

2) gli armadi di distribuzione verticale con il centro stella del rispettivo edificio;

b) attribuire in comodato gratuito l'utilizzo della rete di distribuzione orizzontale per le tratte necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale dell'AOU o laddove siano comunque presenti delle strutture universitarie che fruiscono dei servizi di rete erogati dall'AOU;

c) concedere di collocare negli armadi di commutazione gli opportuni apparati di core e di switching;



d) attuare le misure necessarie a garantire la sicurezza informatica dei client interni alla rete dell'AOU;

e) dare adeguata comunicazione al proprio personale interessato sui contenuti del presente accordo anche al fine dell'ottemperanza delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e relative norme attuative, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza.

#### ART. 7

##### *(Obblighi di manutenzione delle reti e loro ampliamento)*

1. USG mantiene la proprietà delle reti di comunicazione delle strutture universitarie esterne al complesso immobiliare dell'AOU e cura la manutenzione delle fibre ottiche.

2. AOU cura la manutenzione delle reti di distribuzione orizzontale; USG permetterà l'accesso per manutenzione 24 ore su 24. Gli apparati di commutazione di proprietà dell'azienda ospedaliera verranno etichettati in materia chiara per evitare confusioni tra la titolarità degli stessi.


3. Eventuali ampliamenti e sostituzioni delle reti di distribuzione orizzontale saranno a carico dell'AOU.

#### ART. 8

##### *(Durata e recesso)*

1. Il presente accordo avrà durata quinquennale; potrà essere prorogato, per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della scadenza.

2. Ciascuna Parte potrà recedere, in qualunque momento, dall'Accordo con un preavviso scritto di almeno tre mesi. In tal caso, gli impegni già assunti



dalle Parti nell'ambito di eventuali accordi attuativi dovranno essere portati a compimento, salvo diversa pattuizione tra le stesse.

**ART. 9**

*(Trattamento dei dati)*

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili all'Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

**ART. 10**

*(Oneri finanziari)*



1. L'Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico di USG.

**ART. 11**

*(Registrazione)*

1. L'Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino	Per l'Università degli Studi di Genova
Il Direttore Generale Dott. Gaetano Cosenza	Il Magnifico Rettore Prof. Gaetano Bignardi
 Genova, li 11 DIC. 2007	 Genova, li 11 DIC. 2007
